

## **Direzione Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 17 al 21 ottobre**

## Provvedimenti e Atti Normativi

**ANAC: escluse dall'appalto delle opere del PNRR le ditte che non assumono giovani (30%) e donne (15%).**

L'Autorità, con il parere di precontenzioso n. 451 del 5 ottobre 2022, ha stabilito che **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione dell'obbligo di garantire**, in caso di aggiudicazione del contratto, **il rispetto di una quota prestabilita di occupazione di giovani e donne**, legittimando l'amministrazione pubblica ad escludere dalla gara di appalto delle opere del PNRR le ditte che non si impegnano ad assicurare le quote di occupazione.

*"Trattandosi di investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC" - scrive ANAC - "sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non assumano l'obbligo di salvaguardare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento di occupazione femminile".*

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

**Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2022, ordinanza n. 6978**

Condividendo le considerazioni proposte da ANCE, **il Consiglio di Stato ha confermato**, in sede cautelare, la sentenza del [TAR Lazio 7215/2022](#), con la quale il TAR riconosceva un incremento percentuale dei prezzi di gran lunga inferiore ai reali aumenti di mercato. Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente le considerazioni proposte dall'ANCE sull'inesistenza del *periculum in mora* prospettato dal Ministero appellante, ritenendo che **questo sia superato dall'interpretazione dell'effetto conformativo della sentenza impugnata**.

Si tratta di un risultato importante, sia pure in sede cautelare, che quindi non impedisce al Ministero, nelle more della definizione del giudizio, di procedere alle compensazioni, salvo successivo conguaglio.

Per maggiori dettagli, visitare la news pubblicata sul sito ANCE cliccando [qui](#).

**CGUE, Sez. IV, 1 agosto 2022, causa C-332/20.**

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è espressa sugli articoli 58 della Direttiva 2014/24/UE e 38 della Direttiva 2014/23/UE, dichiarando **legittima l'esclusione dalla procedura per la costituzione di una società a capitale misto quando a causa della partecipazione indiretta dell'amministrazione aggiudicatrice al capitale dell'operatore, dall'aggiudicazione all'operatore derivi il superamento della quota massima di partecipazione dell'amministrazione al capitale sociale.**

In particolare, l'articolo 58 della Direttiva 2014/24, che disciplina i criteri di selezione nelle procedure ad evidenza pubblica, deve essere interpretato nel senso che un'amministrazione **aggiudicatrice può escludere un operatore economico** dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall'altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, **qualora** tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, **la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società sarebbe superata se questa scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio**; ciò vale a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, secondo la Corte, l'esclusione sarebbe giustificata anche nelle ipotesi previste dell'articolo 38 della Direttiva 2014/23, in materia di verifica delle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica nelle concessioni.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

**TAR Molise, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 316.**

Il TAR Molise, Sez. I ha evidenziato che il tenore **dell'art. 80, comma 4**, quinto periodo del d. lgs n. 50/2016, **non è suscettibile di interpretazioni analogiche** perché concernente una causa d'esclusione inequivocabilmente riferita alle gravi violazioni fiscali/contributive comprovate da atti impositivi che, tempestivamente impugnati o meno, risultino, nel periodo rilevante per la partecipazione alla gara, ancora giuridicamente validi ed efficaci. E tali evidentemente non sono gli atti impositivi già annullati da una sentenza immediatamente esecutiva, ancorché non definitiva, del Giudice Tributario. In sostanza, **la sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento di violazione e, perciò favorevole per il contribuente, in quanto provvisoriamente esecutiva, preclude l'applicazione dell'art. 80, c. 4, D.lgs. 50/2016**, fintanto che non venga eventualmente riformata.

Inoltre, la sentenza conferma il principio secondo il quale, sebbene la valutazione della stazione appaltante in ordine alla gravità delle violazioni fiscali/contributive abbia natura discrezionale, **l'applicazione della causa di esclusione** ex art. 80, c. 4, D.lgs. 50/2016 **deve essere sorretta da adeguata motivazione**; come chiarito nella sentenza in esame, infatti, *“la causa d’esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, quinto periodo non opera in via automatica, ma la sua applicazione risulta rimessa all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, da motivare in modo congruo”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).